

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 1° agosto 2017 — Tänzer & Trasper GmbH/Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

(Causa C-462/17)

(2017/C 347/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Tänzer & Trasper GmbH

Resistente: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

Questioni pregiudiziali

Se gli elementi caratteristici indicati nel punto 41 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾ siano quegli elementi minimi che una bevanda spiritosa deve contenere per poter recare la denominazione di vendita di liquore a base di uova (requisito minimo) oppure se il punto 41 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 indichi in modo tassativo i soli elementi caratteristici ammessi di un prodotto che intenda recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 3 agosto 2017 — Chiara Motter/Provincia autonoma di Trento

(Causa C-466/17)

(2017/C 347/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Chiara Motter

Convenuta: Provincia autonoma di Trento

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato;

- 2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo;
- 3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila (Italia) il 7 agosto
2017 — Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia**

(Causa C-472/17)

(2017/C 347/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di L'Aquila

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gabriele Di Girolamo

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'attività di servizio del Giudice di Pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 ⁽¹⁾, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ⁽²⁾ e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 2) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato [Ordinario] o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «Giudice di Pace» ai fini dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70;
- 3) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata applicazione — da parte del «diritto vivente» della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell'8 aprile 2017 n. 464/2017 — ai Giudici di Pace, come nel caso del ricorrente lavoratore a tempo determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato comparabili; nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e della norma interna di trasposizione di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001. Ciò in assenza di principio fondamentale dell'ordinamento interno o di norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, anche alla luce di precedente norma interna (art. 1 della legge n. 217/1974) che aveva già previsto l'equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari;